COMMISSIONI RIUNITE

IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Disposizioni concernenti l'adozione di una disciplina temporanea per la sperimentazione dell'impiego di sistemi di intelligenza artificiale. C. 1084 Centemero *(Esame e rinvio)* 42

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 46

SEDE REFERENTE

Mercoledì 15 maggio 2024. — Presidenza del presidente della X Commissione, Alberto Luigi GUSMEROLI.

La seduta comincia alle 14.45.

Disposizioni concernenti l'adozione di una disciplina temporanea per la sperimentazione dell'impiego di sistemi di intelligenza artificiale.
C. 1084 Centemero.

(Esame e rinvio).

Le Commissioni iniziano l'esame del provvedimento.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, avverte che l'ordine del giorno reca l'esame in sede referente, innanzi alle Commissioni IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni) e X (Attività produttive, commercio e turismo), della proposta di legge recante « Disposizioni concernenti l'adozione di una disciplina temporanea per la sperimentazione dell'impiego di sistemi di intelligenza artificiale » (A.C. 1084 Centemero e altri).

Comunica che il Gruppo della Lega ha disposto la sostituzione *ad rem* dell'on. Riccardo Augusto Marchetti, membro della IX Commissione, con l'on. Giulio Centemero.

Rivolge quindi un saluto ai membri della Commissione Trasporti, poste e telecomunicazioni e invita i relatori, on. Centemero e on. Squeri, a svolgere la relazione introduttiva.

Giulio CENTEMERO (LEGA), *relatore per IX Commissione,* intervenendo in videoconferenza, riferisce, anche a nome del relatore per la X Commissione, onorevole Luca Squeri, sui contenuti della proposta di legge segnalando, preliminarmente, che il provvedimento è volto a creare e a disciplinare uno spazio tecnico-normativo sperimentale e temporaneo (cosiddetto *sandbox*) per soggetti che utilizzano sistemi di intelligenza artificiale (IA).

Osserva, quindi, che la proposta si pone dunque in continuità con due filoni di attività normativa e parlamentare. Il primo filone è rappresentato dal cosiddetto *AI Act* dell'Unione europea, vale a dire la proposta di regolamento della Commissione europea, la quale è stata approvata in prima lettura dal Parlamento europeo il 13 marzo 2024. Il secondo filone parlamentare è costituito dall'intensa attività conoscitiva svolta da vari organi della Camera dei deputati; ricorda in particolare l'indagine conoscitiva

promossa dalla Commissione X, che ha approvato il relativo documento conclusivo nella seduta del 24 aprile 2024.

Venendo all'esame del provvedimento, fa presente che la proposta è composta di due articoli.

L'articolo 1 indica la finalità propria del progetto di legge ossia, come detto, creare uno spazio tecnico-normativo sperimentale e temporaneo (cosiddetto *sandbox*) per i soggetti che utilizzano sistemi di IA. Tale strumento è volto a sviluppare, sperimentare e collaudare tecnologie innovative per un periodo limitato di tempo, con lo scopo di promuovere l'innovazione da parte delle imprese coinvolte e, più in generale, lo sviluppo dell'intelligenza artificiale e la sua adozione.

Rileva che il medesimo articolo 1 fornisce anche una definizione di sistemi di intelligenza artificiale: rientrano in tale nozione i *software* sviluppati con tecniche di apprendimento automatico che, a seguito della definizione di obiettivi, possono generare *output* (previsioni, raccomandazioni) capaci di influenzare l'ambiente in cui agiscono.

Riferisce, quindi, che l'articolo 2 si compone di otto commi e reca norme per la sperimentazione dell'impiego di sistemi di intelligenza artificiale in taluni settori, demandando ad uno o più regolamenti governativi le condizioni e le modalità di svolgimento della sperimentazione. Tali regolamenti sono adottati sentiti l'Agenzia per l'Italia digitale (AgID), il Garante per la protezione dei dati personali (GPDP) e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM). Si specifica, inoltre, che l'emanazione delle normative regolamentari dovrà essere conforme al principio di proporzionalità di derivazione europea.

Evidenzia che oggetto della sperimentazione sono i settori: industriale e manifatturiero; educativo; agroalimentare; culturale e turistico; sanitario; ambientale; infrastrutturale e delle reti; bancario, finanziario e assicurativo; amministrativo; urbanistico; della sicurezza nazionale; informatico.

Precisa che il periodo massimo di durata delle sperimentazioni viene fissato in diciotto mesi, prorogabili fino ad un massimo di ulteriori dodici mesi.

Sottolinea che la sperimentazione si concretizza, tra le altre cose, nella definizione di requisiti patrimoniali ridotti, di adempimenti semplificati e proporzionati alle attività che si intende svolgere, di tempi ridotti delle procedure autorizzative, e di una definizione di perimetri e limiti di operatività. Osserva che si tratta misure che possono comunque essere differenziate e adeguate in considerazione delle particolarità e delle esigenze dei casi specifici. Rileva, altresì, che si tratta di misure che hanno carattere temporaneo e che garantiscono adeguate forme di informazione e di protezione a favore di consumatori e investitori, nonché a garanzia del corretto funzionamento dei mercati.

Fa presente che il comma 5 dell'articolo 2 disciplina i rapporti tra la sperimentazione e le cosiddette attività riservate. Si prevede, tra l'altro, che lo svolgimento di attività che rientrano nella nozione di servizi e attività di investimento non implica l'esercizio a titolo abituale di attività riservate e, pertanto, salvo eccezioni, non richiede il rilascio di autorizzazioni ove sia prevista una durata massima di sei mesi.

Evidenzia che viene poi disposto che i provvedimenti per l'ammissione alla sperimentazione – adottati da AgID, GPDP e AGCM, nell'ambito delle rispettive competenze – stabiliscano i limiti dell'attività di partecipazione alla sperimentazione con riguardo alla tipologia e alle modalità di prestazione del servizio di investimento, alla tipologia e al numero di utenti finali, al numero di operazioni e ai volumi complessivi dell'attività.

Segnala che viene inoltre previsto che le attività, le notizie, le informazioni e i dati dell'AgID, del GPDP e dell'AGCM relative a tale sperimentazione sono coperti dal segreto d'ufficio anche nei confronti delle pubbliche amministrazioni, ad eccezione del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dell'università e della ricerca e del Ministro delle imprese e del *made in Italy*.

Segnala altresì che AgID, GPDP e AGCM redigono poi una relazione annuale sull'impiego dei sistemi di intelligenza artificiale.

Riferisce poi che il comma 7 dell'articolo 2 contempla, infine, l'istituzione di un Comitato permanente per l'intelligenza artificiale, col compito di individuare gli obiettivi, definire i programmi e sviluppare le azioni necessarie allo sviluppo dei sistemi di intelligenza artificiale, di formulare proposte normative, e di agevolare il contatto degli operatori del settore IA con le istituzioni e con le autorità.

Fa infine presente che il comma 8 dell'articolo 2 reca la clausola di invarianza finanziaria, disponendo che dall'attuazione della legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Luca SQUERI (FI-PPE), *relatore per la X Commissione*, associandosi a quanto espresso dal relatore per la IX Commissione, Giulio Centemero, si riserva di intervenire nel prosieguo dell'esame della proposta di legge.

Giulia PASTORELLA (AZ-PER-RE) esprime il proprio apprezzamento per la proposta di legge in esame e dichiara di condividere lo spirito della norma.

Chiede quindi ai relatori alcuni chiarimenti invitandoli eventualmente a rispondere, anche in un secondo momento, attraverso successive relazioni scritte.

In primo luogo, domanda se la definizione di sistema di intelligenza artificiale contenuta nell'articolo 1 della proposta di legge in esame corrisponda a quella contemplata dall'*AI Act*, sottolineandone peraltro la necessità onde evitare che si generi confusione.

In secondo luogo, invita i relatori a chiarire quali siano i criteri impiegati ai fini della individuazione dei settori all'interno dei quali si sperimenterà l'impiego dei sistemi di intelligenza artificiale. Illustra una prima opzione, ossia la possibilità di lasciare che la sperimentazione intervenga in qualunque settore si ritenga utile, eliminando quindi la parte della proposta di legge in cui si elencano specificamente i settori che ne saranno oggetto, alla luce del fatto che la sperimentazione e l'innovazione possono potenzialmente ricadere in qualsiasi settore. In alternativa, manifesta la possibilità di riprendere la classificazione per categorie di rischio contenuta nell'*AI Act* e procedere sulla base delle relative definizioni. In tal senso le opzioni potrebbero dare priorità alla sperimentazione dei sistemi di intelligenza artificiale nelle categorie ad alto rischio, considerata la loro necessità di ricevere un monitoraggio e un sostegno nell'innovazione, rispetto a quelle a basso rischio, ovvero fare la scelta opposta ove le esigenze sembrano essere differenti.

Infine esprime l'opportunità di realizzare uno spazio tecnico-normativo sperimentale e temporaneo (cosiddetto *sandbox*) che si allinei e coordini con quello costruito negli altri Paesi europei. Ciò anche al fine di agevolare le aziende, in particolare le *start-up*, che potranno così impiegare le stesse modalità in qualunque Stato membro si trovino ad operare.

Conclude dichiarandosi aperta alla collaborazione, anche al fine di realizzare un intervento normativo che possa risultare completo ed evitare, come già accaduto in passato, di dover intervenire con correzioni in corso d'opera, con conseguente dispendio di risorse e danni in termini di competitività.

Antonino IARIA (M5S) condivide le preoccupazioni della collega Pastorella in merito all'elencazione dei settori, di cui all'articolo 2, nei quali si svolgerà la sperimentazione, evidenziando che una sua eccessiva specificità rischierebbe di escludere dalla sperimentazione settori che non dovrebbero esserlo.

Ribadisce la necessità di confrontarsi con le modalità di sperimentazione già impiegate in altri Paesi che si trovano in una fase più avanzata rispetto all'Italia, riferendosi in particolare agli Stati Uniti e alla Cina. Ciò è necessario, ritiene, per evitare che normative disomogenee possano compromettere lo sviluppo di un settore di estrema importanza, del quale si dovrebbe invece incentivare l'implementazione e la conoscenza. Sottolinea infatti il rischio che anche l'impianto normativo in esame, per

quanto intervenga in via generale e allineandosi all'*AI Act*, possa bloccare lo sviluppo e la conoscenza di questi sistemi se realizzato senza tale predetto confronto.

Auspica poi che l'Europa possa intervenire sul tema in maniera univoca, così da recuperare le posizioni perse in termini di concorrenza.

Manifesta e condivide la volontà di far conoscere tanto i rischi quanto le opportunità che conseguono all'impiego dei sistemi di intelligenza artificiale e giudica favorevolmente la politica di finanziamento messa in atto dal Governo, nonostante la quantità di risorse destinate al settore sia molto inferiore a quella riservata da altri Paesi, specie in altri continenti, e imprese private.

Luca PASTORINO (MISTO-+EUROPA), condivide le finalità della proposta di legge all'esame, segnalando tuttavia la necessità che tra gli ambiti di intervento ivi previsti non venga trascurato l'aspetto concernente l'occupazione e i suoi livelli di tutela.

Emma PAVANELLI (M5S) esprime alcune perplessità in relazione al provvedimento in esame. In primo luogo, evidenzia particolari criticità relative al periodo di sperimentazione di massimo tre anni che rischierebbe di lasciare il nostro Paese indietro rispetto ad altri che sono all'avanguardia nell'implementazione dell'intelligenza artificiale.

In secondo luogo, esprime preoccupazioni sulla gestione della sperimentazione e dei relativi dati personali coinvolti, alla luce soprattutto dell'ampio elenco dei settori interessati dalla sperimentazione stessa. Ribadisce sul punto che la questione relativa alla *privacy* e ai dati personali dovrebbe essere definita in maniera puntuale e specifica.

Pone infine la questione afferente alla clausola di invarianza finanziaria esprimendo dubbi su come imprese e agenzie possano operare nel settore dell'intelligenza artificiale senza un intervento di spesa pubblica da parte dello Stato. Sottolinea infatti che, in attuazione del provvedimento in corso di esame, ad alcuni enti come l'AgID, il Garante della *Privacy* e l'AGCM saranno assegnate funzioni ulteriori senza manovre economiche che possano supportarle in termini, ad esempio, di reclutamento di personale tecnico specializzato. Infine si associa alle preoccupazioni esposte dal collega Pastorino circa la problematica sull'occupazione.

Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (PD-IDP) si riserva di intervenire nel merito della proposta di legge nel prosieguo del suo esame. Preannuncia, inoltre, l'intenzione di richiedere, in sede di Ufficio di presidenza congiunto, che alla proposta di legge in titolo venga abbinato l'esame di talune proposte di legge presentate da parlamentari del suo gruppo, vertenti su identica materia.

Giulio CENTEMERO (LEGA), *relatore per la IX Commissione*, intervenendo in videoconferenza, rinvia all'Ufficio di presidenza congiunto ogni valutazione circa l'eventuale abbinamento di altre proposte di legge a quella in titolo, non esprimendo peraltro una posizione pregiudizialmente contraria, e ritiene di dover fornire taluni chiarimenti su alcuni aspetti sollevati negli interventi dei colleghi Pastorella, Pastorino e Pavanelli.

In primo luogo, circa la clausola di invarianza finanziaria, ritenuta non adeguata ai fini dello sviluppo di congrue sperimentazioni, riferisce che tale previsione si basa su esperienze mutuate da altri casi che sono state svolte a costo zero.

In secondo luogo rileva che i tempi di sperimentazione previsti dall'articolato, che la collega Pavanelli teme possano impedire un rapido sviluppo, sono da considerarsi non obbligatori, auspicando peraltro che i soggetti coinvolti dall'iniziativa possano passare celermente dalla sperimentazione al mercato. Inoltre, circa le preoccupazioni sulla gestione della sperimentazione e dei relativi dati personali coinvolti, alla luce soprattutto dell'ampio elenco dei settori interessati dalla sperimentazione stessa, evidenzia che il testo stesso prevede un ruolo significativo per il Garante della *privacy*.

Quanto al richiamo della collega Pastorella ai criteri utilizzati nell'*AI Act*, da im-

piegare anche nel testo della proposta di legge all'esame, sottolinea che quest'ultima è stata redatta prima che fosse definita la proposta di regolamento europeo, basandosi essenzialmente sulla strategia nazionale per l'intelligenza artificiale, e che quindi non ha potuto tenere conto dei criteri dell'*AI Act*. Rileva peraltro che ciascun Paese che ha previsto appositi spazi di sperimentazione in materia sembra aver avuto, almeno sino a questo momento, un approccio suo proprio. A tal riguardo esprime peraltro l'avviso che nulla impedisce che tali diverse direzioni possano mutare e convergere verso una maggiore coerenza.

Infine, relativamente a quanto osservato sulla problematica della tutela del lavoro, condividendo le preoccupazioni espresse negli interventi dei colleghi, si riserva di valutare ogni possibile intervento.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 15 maggio 2024.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15 alle 15.05.